

ACC 10000/146/623

091.46996 c

WAGES - OPERA NAZIONALE MATERNITA' E INFANZIA

Apr. 1942 - July 1944

AREA NAZIONALE MATERNITA' E INFANZIA

p. 1942 - July 1944



OPERA NAZIONALE
PER LA
PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ
E DELL'INFANZIA
FEDERAZIONE PROVINCIALE
DI
NAPOLI

Piazza S. Maria la Nova 43
Telef. 33665 - 33686

NAPOLI

15 LUG 1944

194 A.

On.le COMMISSIONE ALIATA DI CONTROLLO
Sub-Commissione Lavoro-

NAPOLI

Via Roma 148

N. di protocollo 1088

Risposta al foglio N.

del

Allegati N.

4

- lavoro straordinario?
- punizioni mensili?
- tabella aggiunta di famiglia?
- organico personale?

OGGETTO: Stipendi e salari-

In pronto riscontro alla richiesta di codesta On.le Commissione del 21 giugno u.s., si compiegano, alligati alla presente, le notizie richieste:

Si premette che il personale necessario per il funzionamento dei servizi dell'Opera viene fornito, per legge, dall'Amministrazione Provinciale e dai Comuni della Provincia, e che questo Ente provvede solamente all'assunzione del personale specializzato.

Seguendo lo schema tracciato da codesto Ufficio si trasmette (allegato 1) la tabella completa degli stipendi base al lordo di tutte le ritenute e per tutte le varie specie di impiegato o salariato.

Il personale tutto non gode di supplemento di servizio attivo di cui al n.2, della richiesta di codesta On.le Commissione, mentre per gli assegni temporanei di guerra e per l'aggiunta di famiglia di cui ai numeri 3 e 4 della richiesta medesima si comunicano qui di seguito i criteri di applicazione.

Gli assegni temporanei di guerra si corrispondono nella misura fissata dal R.D.L. 17 luglio 1941 n.646 nel modo seguente:

20% sulle prime 400 lire di stipendio
10% da L.401 a L.700 di stipendio

con un massimo insuperabile di L.110 mensili lorde.

L'aggiunta di famiglia non è considerata come corrispettivo della Opera prestata, ma come una giusta forma di assistenza a favore del personale.

4433/.

Pertanto, essa, è corrisposta in funzione del numero dei componenti la famiglia a carico dell'impiegato o salariato e viene liquidata in conformità della tabella allegata 2.

5) L'indennità di presenza (già indennità di allarme) viene corrisposta con effetto dal 1° dicembre 1942, e dal 1° gennaio 1944 è data a tutto indistintamente il personale che lavora in qualsiasi Comune della Provincia.

Essa viene liquidata in funzione dell'indennità diaria per missione ed in funzione dell'aggiunta di famiglia di cui gode ciascuno impiegato o salariato, e si calcola sommando il terzo dell'indennità diaria e la metà dell'aggiunta di famiglia giornaliera, con un minimo di L.22- o un massimo di L.60 al giorno.

L'indennità è corrisposta a mese compiuto a tutto indistintamente il personale, cioè impiegato e salariato, per tutte le giornate di effettiva presenza ciascuno.

Tale indennità, dal 1° dicembre 1943, è maggiorata, in esecuzione ed in conformità dell'ordine Regionale n.2.

6) ? Circa le richieste di cui ai numeri 6-7-8-10-11-12- si dichiara che nessuna delle indennità di cui alle richieste stesse sarà corrisposta al personale specializzato a carico dell'Opera.

Circa i compensi di cui al paragrafo 9, nei riguardi di quest'Opera sono da considerare solamente le indennità di trasferte per missioni.

Tali indennità vengono corrisposte al personale appartenente ai servizi sanitari in base a foglio n.14210 del 28 aprile 1942 della sede Centrale dell'Opera di cui si ecclude copia (allegato 3).

L'aumento disposto dall'ordine Regionale n.2 viene liquidato e pagato calcolandolo sull'ammontare globale di tutte le competenze ordinarie di ogni singolo impiegato o salariato.

Sono, naturalmente, eccettuate da questo conteggio le competenze relative alle indennità per missione, pagabili saltuariamente e quando ne ricorre la necessità.

Per queste indennità l'aumento viene calcolato sul loro ammontare senza conglobarlo con gli altri compensi ordinari.

Le ritenute che si praticano sugli stipendi e sui salari del personale (paragrafo 15) sono le seguenti:

A) Ritenute per le assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione e tubercolosi) nella misura indicata nella tabella acclusa dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni Sociali (allegato 4).

B) Ritenuta per l'assicurazione contro le malattie in ragione di Lire 1,25 sull'assegno lordo.

./.



OPERA NAZIONALE
PER LA
PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ
E DELL'INFANZIA
FEDERAZIONE PROVINCIALE
DI
NAPOLI

Piazza S. Maria la Nova 43
Telef. 33665 - 33686

NAPOLI

194 R.

N. di protocollo

Risposta al foglio N.

del

Allegati N.

OGGETTO:

C) Ritenuta per l'imposta di Ricchezza Mobile (8.16 e 4.08 %) a seconda che si tratti di stipendiato e di salariati.

La trattenuta di cui alla lettera c) viene fatta su tutte le competenze, con detrazione delle somme ritenute per le voci di cui alle lettere A e B.

D) Ritenuta per l'imposta complementare (1.10% per tutto indistintamente il personale)

Essa viene calcolata come per l'imposta di ricchezza mobile.

Il personale di quest'Opera cui si riferisce il paragrafo 16 raggiunge il numero complessivo di circa 186 persone così distinte:

Comitato di Napoli

Assistenti sanitarie	10	
Econome	9	
Addette segreteria	2	
Cuoche	6	
Inservienti	24	
Bambinaie	1	
Custode	1	53
	=====	

Comitati della Provincia

Assistenti Sanitarie	12	
Econome	28	
Infermiere	5	
Cuoche	28	
Inservienti	60	
		133
	===== Totale.....	186

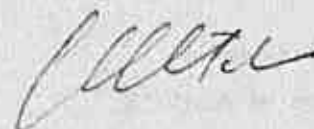
4432

=====

Per ogni altra eventuale notizia o chiarimento questa
Amministrazione si tiene a disposizione di codesta Onorevole
Commissione.

Con osservanza.

IL PRESIDENTE



Alli

TABELLA DEGLI ASSEGNI

Personale addette al Comitato Patronato di Napoli-

1. Assistente Sanitaria	L. 10.620	annue
2. Economa	" 7.676	"
3. Addetta Segreteria	" 4.300	"
4. Cuoca	" 1.570	"
5. Bambinaia	" 1.800	"
6. Inserviente	" 1.440	"
7. Custode	" 4.000	"

Personale addetto ai Comitati della Provincia-

1. Assistente Sanitaria	L. 10.620	annue
2. Economa	" 5.400	"
3. Inverniera	" 3.000	"
4. Cuoca	" 2.400	"
5. Bambinaia	" 1.800	"
6. Inserviente	" 1.440	"

Personale addette al Comitato Patronato di Napoli-

1. Assistente Sanitaria	L.	10.620	annuo
2. Economa	"	7.678	"
3. Addetta Segreteria	"	4.300	"
4. Cuoca	"	1.670	"
5. Rimborsista	"	1.800	"
6. Inserviente	"	1.440	"
7. Custode	"	4.000	"

Personale addetto ai Comitati della Provincia-

1. Assistente Sanitaria	L.	10.620	annuo
2. Economa	"	5.400	"
3. Infermiere	"	3.000	"
4. Cuoca	"	2.400	"
5. Rimborsista	"	1.800	"
6. Inserviente	"	1.440	"

4431

All.2

AGGIUNTA DI FAMIGLIA

Dovuta al personale di ruolo (salarinato) in conformità del R.D.L. 14/1/1941 n. 646

	Oltre 500.000- Abitanti			Dai 100.000 al 499.999	dai 50.000 al 99.999
	Importo lordo mensile al 31-3-1941	Aumento lordo mensile dal 1-7-	Totale lordo mensile	Totale lordo mensile	Totale lordo mensile
Personale femminile coniugato di cui art.4 R.D.L. 24-3-941 n.203	49.50	==	49.50	44.55	37.12
Coniugata senza prole	49.50	49.50	99.—	89.10	74.25
Coniugato o vedovo con					
1 figlio minorenni	58.30	58.30	116.60	104.94	87.45
2 figli minorenni	67.10	67.10	134.20	120.78	100.65
3 " "	75.90	75.90	151.80	136.62	113.85
4 " "	93.50	93.50	187.—	168.30	140.25
5 " "	111.10	111.10	222.20	199.98	166.65
6 " "	128.70	128.70	257.40	231.66	193.05
7 " "	146.30	146.30	292.60	263.34	219.45
8 " "	163.90	163.90	327.80	295.02	245.85
9 " "	181.50	181.50	363.—	326.70	272.25

AGGIUNTA DI FAMIGLIA

puta al personale di ruolo (salaricato) in conformità del R.D.L. 14/1/1941 N. 646

	Oltre 500.000- Abitanti			Dai 100.000 ai 499.999	dai 50.000 ai 99.999	dai 20.000 ai 49.999	meno di 20.000 abitanti
	Importo lordo mensile al 31-3- 1941	Aumento lordo mensile dal 1- 7-	Totale lordo mensile	Totale lordo mensile	Totale lordo mensile	Totale lordo mensile	Totale lordo mensile
giugato di cui art. 4 R.D.L.	49.50	--	49.50	44.55	37.12	29.70	24.75
	49.50	49.50	99.—	89.10	74.25	59.40	48.50
	58.30	58.30	116.60	104.94	87.45	69.96	56.30
	67.10	67.10	134.20	120.78	100.65	80.52	67.10
	75.90	75.90	151.80	136.62	113.85	91.08	75.90
	93.50	93.50	187.—	168.30	140.25	112.20	93.50
	111.10	111.10	222.20	199.98	166.65	133.32	111.10
	128.70	128.70	257.40	231.66	193.05	154.44	128.70
	146.30	146.30	292.60	263.34	219.45	175.56	146.30
	163.90	163.90	327.80	295.02	245.85	196.68	163.90
	181.50	181.50	363.—	326.70	272.25	217.80	181.50

Prot.n.14210

Roma, 28 aprile 1942

Ai Presidenti delle Fed.ni Prov.O.N.M.I.

e per conoscenza

Alle Ecc.li Prefetti del Regno

Alle Fiduciarie Provinciali dei

Fasci Femminili

Ai Direttori dei Servizi Sanitarii delle Fed.ni Prov.li O.N.M.I.

OGGETTO: Assistenti sanitarie, visitatrici - Indennità di missione-

A notifica di quanto disposto con la circolare n.263 del 27 dicembre u.s. e in relazione alle norme contenute nel R.D.L.19 febbraio 1942 n.76, si comunica che, a decorrere dal 1° marzo c.a. le indennità di missione da corrispondersi alle Assistenti Sanitarie Visitatrici per gli spostamenti continuativi dal Comune Centro della Zona ai comuni compresi nella giurisdizione della zona stessa, nonché per le trasferte eccezionalmente compiute dall'Assistente fuori della propria zona, sono così fissate:

- 1) diaria normale di L.55 lorde, quando sia necessario il pernottamento fuori Sede, ridotta della metà quando la partenza per la missione si effettui dopo le ore 12 e quando il ritorno si effettui prima delle ore 12.
- 2) diaria di L.36,65 lorde (due terzi della normale) quando il ritorno in sede abbia luogo nella stessa giornata, sempre che la distanza non sia inferiore ai 20 km.
- 3) diaria di L.27,50 lorde (metà della normale) quando la missione si svolga nella stessa mattinata o nello stesso pomeriggio, sempre che la distanza non sia inferiore ai 20 km.
- 4) diaria di L.13,75 lorde (un quarto della normale) quando la missione si svolga nell'ambito della distanza da 10 a 20 km.
- 5) diaria di L.9,15 lorde (un sesto della normale) quando la missione si svolga nell'ambito della distanza da 5 a 10 km.

Per le distanze inferiori ai 5 km. non spetta alcuna indennità.

Per la liquidazione della indennità sono applicabili le norme di cui alla circolare n.284 del 15 aprile 1942- concernente l'indennità di missione dei Direttori dei Servizi Sanitarii delle Federazioni, restando però escluso l'obbligo di trasmettere a questa Sede le prescritte tabelle per la liquidazione e il pagamento.

Con l'occasione si avverte che gli spostamenti continuativi delle Assistenti Sanitarie Visitatrici dal Comune Centro della Zona agli altri Comuni facenti parte della zona stessa devono essere autorizzati dalla Federazione Provinciale con l'approvazione di un programma mensile degli spostamenti, di ciascuna Assistente, di cui quest'Opera gradirà conoscenza insieme con l'indicazione della spesa mensile prevista. Eccezionali-

4429

Alle Eo. i Prefetti del Regno.
Alle Ruciarie Provinciali dei
Fusci Femminili

Al Direttori dei Servizi Sanitari della Fed. di Prov. di O. M. L.

OCCASIONE: Assistenti sanitarie, visitatrici - Indennità di missione

A notifica di quanto disposto con la circolare n. 263 del 27 dicembre u.s. e in relazione alle norme contenute nel R. L. 19 febbraio 1942 n. 76, si comunica che, a decorrere dal 1° marzo c.a., le indennità di missione da corrispondersi alle Assistenti Sanitarie Visitatrici per gli spostamenti continuativi dal Comune Centro della Zona ai comuni compresi nella giurisdizione della zona stessa, nonché per le trasferte eccezionalmente compiute dall'Assistente fuori della propria zona, sono così rimate:

- 1) diaria normale di L. 55 lorde, quando sia necessario il pernottamento fuori Sede, ridotta della metà quando la partenza per la missione si effettui dopo le ore 12 e quando il ritorno si effettui prima delle ore 12.
- 2) diaria di L. 36,65 lorde (due terzi della normale) quando il ritorno in sede abbia luogo nella stessa giornata, sempre che la distanza non sia inferiore ai 20 km.
- 3) diaria di L. 27,50 lorde (metà della normale) quando la missione si svolga nella stessa mattinata e nello stesso pomeriggio, sempre che la distanza non sia inferiore ai 20 km.
- 4) diaria di L. 13,75 lorde (un quarto della normale) quando la missione si svolga nell'ambito della distanza da 10 a 20 km.
- 5) diaria di L. 9,15 lorde (un sesto della normale) quando la missione si svolga nell'ambito della distanza da 5 a 10 km.

Per le distanze inferiori ai 5 km. non spetta alcuna indennità.

Per la liquidazione della indennità sono applicabili le norme di cui alla circolare n. 264 del 15 aprile 1942 - concernente l'indennità di missione dei direttori dei Servizi Sanitari delle Federazioni, restando però escluso l'obbligo di trasmettere a questa Sede le prescritte tabelle per la liquidazione e il pagamento.

4423

Con l'occasione si avverte che gli spostamenti continuativi delle Assistenti Sanitarie Visitatrici dal Comune Centro della Zona agli altri Comuni facenti parte della zona stessa devono essere autorizzati dalla Federazione Provinciale con l'approvazione di un programma mensile degli spostamenti, di ciascuna Assistente, di cui quest'Opera gradirà conoscenza insieme con l'indicazione della spesa mensile prevista. Eccezionalmente, qualora, sia indispensabile che l'Assistente si rechi in missione, per casi assistenziali urgenti, in giorni non previsti dal programma, il Presidente del Comitato di Patronato del Comune centro di zona, ove risiede l'Assistente, potrà autorizzare la missione, salvo a chiedere la ratifica della Federazione.

./.

Alla preventiva autorizzazione della Federazione dovranno essere sottoposte le missioni eventualmente compiute dalle Assistenti in via eccezionale, fuori della propria zona.

Le missioni non autorizzate secondo le suddette modalità non dovranno essere liquidate.

Si prega di assicurare l'adempimento.

IL PRESIDENTE
(A. Frontoni)

Taller

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO

Per'...

All.4

ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE DI NAPOLI

4428

R. Decreto Legge 18 marzo 1943- Contributi assicurativi dovuti per gli impiegati per ogni mese di lavoro con decorrenza: 1° aprile 1943-

Classe di Contrib.	RETRIBUZIONE MENSILE	CONTRIBUTI				TOTALE
		per l'as- sicurazione invalidità e vecchiaia	per l'as- sicurazio- ne tuber- colosi	per l'as- sicuraz. Disoccupa- zione	per l'assi- curazione Mortalità Natalità	
1.a	Fino a L. 150 L.	16.95	4	5	2.80	28.75
2.a	oltre " 150 fino a L. 250 "	28.20	5	5	3.60	41.80
3.a	" " 250 " " 400 "	45.15	6	7	4.20	62.35
4.a	" " 400 " " 600 "	67.80	6	7	4.70	85.50
5.a	" " 600 " " 800 "	99.30	6.90	9	5	111.20
6.a	" " 800 " " 1000 "	112.80	6.90	9	5.30	134
7.a	" " 1000 " " 1200 "	135.30	6.90	9	5.50	156.70
8.a	" " 1200 " " 1400 "	157.80	7.20	9.80	5.70	180.50
9.a	" " 1400 " "	180.30	7.20	9.80	5.70	203

ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE DI NAPOLI

Tabella A)

8 marzo 1943- Contributi assicurativi dovuti per gli impiegati per ogni mese di lavoro
aprile 1943-

RAGIONE PENSILE		CONTRIBUTI				TOTALE	Quota dovuta dal datore di lavoro	Quota dovuta dal lavoratore
		per l'assicurazione invalidità e vecchiaia	per l'assicurazione tubercolosi	per l'assicurazione Disoccupazione	per l'assicurazione Maternità			
150	L.	16.95	4	5	2.80	28.75	17.20	11.55
150 fino a L. 250	"	28.20	5	5	3.60	41.80	25.60	16.20
250 " " 400	"	45.15	6	7	4.20	62.35	38.70	23.65
400 " " 600	"	67.80	6	7	4.70	85.50	54.05	31.45
600 " " 800	"	99.30	6.90	9	5	111.20	70.65	40.55
800 " " 1000	"	112.80	6.90	9	5.30	134	85.80	48.20
1000 " " 1200	"	135.30	6.90	9	5.50	156.70	100.90	55.80
1200 " " 1400	"	157.80	7.20	9.80	5.70	180.50	116.55	63.95
1400 "	"	180.30	7.20	9.80	5.70	203	131.55	71.45

0360